



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Provincia di Torino

Tel. 012432121 - Fax. 0124325106

e-mail: municipio@comunesangiorgio.it - sangiorgiocanavese@pcert.it

ORDINANZA N.RO 18/2016

Prot. n. 2643

CONTINGIBILE ED URGENTE

OGGETTO: Tutela della sicurezza urbana e contrasto alla prostituzione

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- sul territorio comunale e principalmente nei tratti esterni al centro abitato, sulle strade provinciali, viene esercitata l'attività della prostituzione;
- nelle suddette zone e per il motivo di cui sopra, si verificano comportamenti imprudenti, azzardati e pericolosi da parte di automobilisti con frenate improvvise, rapide inversioni di marcia, accostamenti al ciglio della strada in strade interessate da notevole traffico e fossati ai lati;
- lo stazionamento delle prostitute e la semplice fermata delle auto di coloro che contrattano prestazioni sessuali o richiedono semplici informazioni può creare una progressiva degenerazione delle condizioni di sicurezza stradale;
- l'esercizio del meretricio, l'abbigliamento indecoroso e l'atteggiamento tenuto è fonte di turbativa pubblica;
- la sporcizia lasciata a terra ed i rifiuti rinvenuti a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche creano rischio anche per la salute ed igiene pubblica;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali - TUEL), recante attribuzioni del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica prevede, al comma 4, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- il successivo comma 4bis del citato art. 54 D. Lgs n. 267/2000 ha previsto espressamente che "con Decreto del Ministro dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità ed alla sicurezza urbana";

- l'art. 2 del D.M. Interno 5/08/2008 ha previsto la possibilità dell'intervento del Sindaco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, per prevenire e contrastare, tra le altre situazioni ivi elencate, anche "i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi";

RILEVATO CHE, quanto al concetto di sicurezza urbana, con una linea di consolidata continuità rispetto ad un orientamento formatosi già prima della riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la Corte Costituzionale (sent. 24 giugno 2009 n. 196) ha espressamente chiarito:

- il D.M. Interno 5/08/2008 ha ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati: in tale direzione si sono valorizzati sia la titolazione del D.L. n. 92/2008 (che si riferisce alla "sicurezza pubblica"), sia il richiamo, contenuto nelle premesse del Decreto Ministeriale come fondamento giuridico dello stesso, al secondo comma, lett. h), dell'art. 117 Cost., il quale, secondo la giurisprudenza restrittiva della Corte Costituzionale, attiene, appunto, alla prevenzione dei reati ed alla tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, sia, infine, la circostanza che, sempre nelle premesse, il Decreto Ministeriale esclude espressamente dal suo ambito la polizia amministrativa locale (Corte Cost. sent. N. 383/2005, n. 222/2006, n. 237/2006);

- in base all'interpretazione costituzionalmente orientata, il concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art. 54, comma 4, TUEL ed al D.M. Interno citato deve farsi coincidere con quello di "sicurezza pubblica", vale a dire con l'attività di prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini (Corte Cost. n. 196/2009) e può essere estesa fino a comprendere strumenti di eliminazione dei fenomeni di degrado che possono affliggere i centri

urbani che siano necessariamente correlati ad esigenze di repressione della criminalità;

- conseguentemente, i poteri esercitabili da parte dei Sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 54 del TUEL non possono che essere e sono quelli finalizzati, appunto, alla predetta attività di prevenzione e repressione dei reati (Corte Cost. n. 196/2009, n. 226/2010, n. 274/2010), spingendosi a derogare a norme legislative vigenti mediante provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti nei limiti della concreta situazione di fatto che occorre fronteggiare;

- infatti, (Corte Cost. sent. N. 115/2011) la dizione letterale dell'art. 54, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 non consente alle ordinanze sindacali "ordinarie" – pur rivolte a fronteggiare "gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" – di derogare a norme legislative vigenti, come è, invece, possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti in quanto deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza sono consentite solo se "temporalmente delimitate" (ex plurimis Corte Cost. sent. N. 127/1995, n. 418/1992, n. 32/1991, n. 617/1987 e n. 8/1956) e comunque, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare - sent. N. 4/1977);

- pertanto, il potere di ordinanza disciplinato dalle citate norme può essere esercitato a condizione che la violazione di norme che tutelano la convivenza civile non assuma rilevanza soltanto in sé considerata, ma costituisca la premessa per l'insorgere di fenomeni di criminalità capaci di minare la sicurezza pubblica (TAR Lombardia Milano Sez. III, 6.4.2010 n. 681; TAR Toscana Sez. II 5.1.2011 n. 22; TAR Lombardia Sez. III, 13.5.2011 n. 1239);

CONSIDERATO CHE la linea interpretativa restrittiva tracciata dalla Corte Costituzionale e confermata da ultimo con la sent. n. 115/2011 ha ribadito la distinzione tra ordinanze contingibili ed urgenti ed atti di ordinaria amministrazione che i Sindaci possono adottare a tutela di esigenze di incolumità pubblica e sicurezza urbana ed anche che la sicurezza urbana non è altro che un aspetto della sicurezza pubblica, da intendersi quale "prevenzione dei reati e tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l'ordinata convivenza nella comunità";

RITENUTO CHE:

- l'avvenuto riconoscimento da parte della Corte Costituzionale della coincidenza (o inclusione) del concetto di sicurezza urbana con quello di sicurezza pubblica consente di ritenere che il trasgressore del provvedimento del Sindaco legalmente adottato per motivi di sicurezza urbana sia punibile per il reato contravvenzionale previsto dall'art. 650 Codice Penale, che sanziona l'inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni - tra le altre - di sicurezza pubblica;

- l'ordinanza contingibile e urgente - fondata sull'effettiva emergenza ed avente potestà di disporre extra ordinem e anche di derogare a disposizioni di legge o di sospenderne l'applicazione in casi, tempi, luoghi determinati con esattezza, senza sottostare ad altri limiti che non i principi generali dell'ordinamento - può comminare sanzioni amministrative e fungere legittimamente da "ordine legalmente dato dall'Autorità" ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p.;

- l'esercizio del potere di ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, TUEL non è legalmente conferito per introdurre, né introduce nuove fattispecie di reato, ma è l'inottemperanza alle relative legittime prescrizioni che, integrandone i presupposti e la violazione, può essere assistita anche dalla sanzione penale dell'art. 650 Codice Penale, norma che, diversamente opinando (ovvero ritenendo che gli ordini legalmente dati dall'Autorità la cui inottemperanza sia assistita anche dalla sanzione penale dall'art. 650 Codice Penale per ciò soltanto introducano nuove fattispecie di reato), non avrebbe ragion d'essere e non troverebbe alcuna concreta applicazione;

VALUTATI - come risulta anche dal ricorrente intervento di incontri tra i Sindaci della zona e la competente Compagnia Carabinieri di Ivrea - i gravissimi effetti negativi dell'invadente fenomeno sulla sicurezza pubblica e sul senso di abbandono suscitato nei residenti in quanto l'attività in questione e le modalità di esercizio della stessa limitano l'utilizzo degli spazi pubblici in aree anche residenziali come nelle zone di campagna fortemente utilizzate dai cittadini per trascorrere il tempo libero all'aria aperta, popolate e frequentate anche da nuclei familiari con minori di età, generano in seno alla cittadinanza disagio ed allarme, dato che l'attività di prostituzione, nella zona del Canavese, si svolge in massima parte nell'arco diurno della giornata ed in zone abitate e comunque frequentate abitualmente dalla cittadinanza;

RAVVISATA, quindi, la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa, nel periodo di vigenza della presente ordinanza, ulteriormente aumentare e, quindi, determinare effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone e per il regolare svolgimento delle loro attività quotidiane, nonché essere il presupposto per una serie di reati connessi a tale attività che comportano, oltre alla violazione della norma penale, anche una sensibile diminuzione della sicurezza percepita dai cittadini, specie durante i mesi estivi in cui il fenomeno si acuisce e diviene ancora più rilevante e foriero di pericoli di quanto possa accadere durante i mesi invernali;

VISTI:

- l'art. 726 Codice Penale, che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;
- il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e succ. mod. ed integr.;
- l'art. 5 della L. 2/02/1958 n. 75, che individua come illecito amministrativo il comportamento delle persone che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano in modo scandaloso o molesto o che seguono per strada le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio;
- l'art. 54 D. TUEL, come modificato dall'art. 6 D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24/07/2008 n. 125 e con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115;
- il D.M. Interno 5/08/2008, come mod. con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115;
- l'art. 7-bis del TUEL, che fissa il limite delle sanzioni edittali per violazione delle ordinanze Sindacali da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 e l'art. 16, comma 2, della L. 24/11/1981 n. 1981 n. 689 come modificato dall'art. 6bis della L. 24/07/2008 n. 125;
- l'art. 2, comma 1, lett. a), b) ed e) del D.M. Interno citato, che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della L. n. 1257/2008 in tema di sicurezza urbana;
- lo Statuto del Comune di San Giorgio Canavese e il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e fino al 31/12/2016 per esigenze di sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati nonché della reiterazione di episodi di grave intolleranza già manifestatisi con degenerazione in fatti nelle aree specificate e in generale nel Comune di San Giorgio Canavese, è fatto divieto a chiunque :

1) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;

2) di contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretrice su strada.

Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretrice.

Consentire la salita sul proprio veicolo di alcuno dei soggetti svolgenti attività di meretrice costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza;

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed i limiti edittali fissati per le violazioni delle ordinanze sindacali dall'art. 7 bis del TUEL, per la violazione della presente ordinanza è stabilito l'importo del pagamento nella somma da Euro 250,00 a Euro 2.500,00. E' ammesso il pagamento previsto per legge nella misura ridotta per un importo di € 500,00 secondo le disposizioni e principi previsti dalla L. 689/1981.

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/91, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla Legge;

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutti i luoghi ed aree in cui vigono i divieti indicati nella presente ordinanza sarà sanzionato a titolo del reato contravvenzionale di cui all'art. 650 del Codice Penale, essendo indubbio che si tratti di "provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di sicurezza pubblica".

La precedente ordinanza n. 82/09 del 30.11.2009 è revocata.

DISPONE inoltre che la presente ordinanza sia:

- valida dalla data di pubblicazione al 31 DICEMBRE 2016
- resa pubblica, anche successivamente al periodo di pubblicazione, mediante affissione all'Albo on line, oltre ad ogni altro idoneo mezzo volto alla diffusione dei diritti tutelati e delle prescrizioni contenute;
- trasmessa alla Prefettura di Torino, per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alle seguenti forze di polizia statali e locali presenti sul territorio:
Commissariato P.S. Ivrea,
Compagnia Guardia di Finanza di Ivrea,
Compagnia Carabinieri di Ivrea,
Stazione Carabinieri di San Giorgio Canavese,
Polizia Locale di San Giorgio Canavese

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7/08/1990 n. 241 e succ. mod. e integr., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Piemonte o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta (60) giorni o centoventi (120) giorni dalla avvenuta pubblicazione dello stesso nell'Albo on line.

San Giorgio Canavese, 20 APR. 2016



IL SINDACO
Zanuso Andrea

